SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 febbraio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2010 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Agenzia italiana del farmaco

Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna del 22 ottobre, 4, 27-28 novembre 2008

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 37/L

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 novembre 2009.

Posizione previdenziale dei lavoratori che hanno aderito a programmi di emersione da lavoro non regolare.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, che al capo I reca norme per incentivare l'emersione dell'economia sommersa;

Visti gli art. 1, comma 1, e 1-*bis* della predetta legge n. 383/2001, che prevedono che gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere in via automatica tramite apposita dichiarazione di emersione da presentare entro il 30 novembre 2002 o attraverso un piano individuale di emersione e successiva dichiarazione di emersione da presentare entro il 15 maggio 2003;

Visto l'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della stessa legge n. 383/2001, che prevede per gli imprenditori e i lavoratori che si impegnano nel programma di emersione un regime di incentivo fiscale per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 383/2001 e per i due periodi successivi;

Visto l'art. 1, comma 3, della legge n. 383/2001, che prevede che gli imprenditori possono proporre concordato tributario e previdenziale per i periodi pregressi con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8 per cento delle imposte ordinariamente previste e dei contributi previdenziali e premi assicurativi sul costo del lavoro irregolare dichiarato;

Visto l'art. 1, comma 4, primo periodo, della ripetuta legge n. 383/2001, che prevede che i lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di emersione possono estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alle prestazioni di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva;

Visto l'art 1, comma 4, quarto periodo, della legge n. 383/2001, che prevede che i lavoratori possono, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla data del 30 novembre 2002, fino ad un massimo di sessanta mesi, con copertura di periodi contributivi di venti mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto;

Visto l'art. 1, comma 8, primo periodo, della predetta legge n. 383/2001, che prevede che le maggiori entrate, ad esclusione di quelle contributive, derivanti dal recupero derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione affluiscono al fondo previsto dall'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, istituito con la legge 17 ottobre 2008, n. 167, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008», con stanziamento pari a 31.983.735 euro;

Visto l'art. 1, comma 8, secondo periodo, della stessa legge n. 383/2001, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota delle anzidette entrate destinata alla riduzione della pressione contributiva al netto delle risorse destinate:

a) all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nel programma di emersione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della medesima legge n. 383/2001, in misura non superiore al 66 per cento della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata;

b) al concorso, in misura non superiore al 66 per cento, agli oneri concernenti la ricostruzione della posizione previdenziale pregressa dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione;

nonché determinata la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Ritenuto che la ricostruzione a domanda della posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi deve avvenire ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184;

Viste le note dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti i monti retributivi relativi alle posizioni dei lavoratori emersi nonché la valutazione delle somme destinate al riconoscimento dei periodi di mancata copertura assicurativa per lavoro sommerso;

Considerato che l'art. 1, comma 2, lettera *a)*, quarto periodo, e lettera *b)* della legge n. 383/2001, prevede che sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica, a carico dell'imprenditore, una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota del 7 per cento per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per il terzo periodo;

Ritenuto di determinare la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate mediante riduzione proporzionale della retribuzione;

Considerato che l'entità delle risorse affluite al fondo di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 1-*bis* della legge n. 383/2001, non consente interventi dì riduzione della pressione contributiva;

Decreta:

Art. 1.

1. È stabilita nella percentuale del 45 per cento la misura dell'integrazione della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 383/2001 e per i due periodi successivi.

2. È conseguentemente ridotta la retribuzione ai fini della determinazione della misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate.

Art. 2.

1. È stabilita nella percentuale del 44 per cento la misura del concorso agli oneri concernenti l'eventuale ricostruzione della posizione previdenziale pregressa dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione.

2. La domanda di ricostruzione della posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro progressi deve essere prodotta dagli interessati entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede, sulla base di apposita rendicontazione resa dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse iscritte nell'ambito della Missione Politiche previdenziali - Programma previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati - U.p.b. 18.1.2 nel conto dei residui del capitolo 1589 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 12 novembre 2009

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2010

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 46

10A02207

DECRETO 21 dicembre 2009.

Cofinanziamento nazionale dell'annualità 2009 relativa al programma di controllo dell'attività di pesca, di cui al regolamento CEE n. 2847/93. (Decreto n. 48/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione di un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, nonché il regolamento CE n. 2371/02, relativo alla conservazione ed allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 861 del 22 maggio 2006 che, nell'istituire un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare, prevede, tra l'altro, una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese in materia di controllo, ispezione e sorveglianza della pesca per il periodo 2007-2013;

Visto il regolamento CE della Commissione n. 391 dell'11 aprile 2007 recante modalità di attuazione del regolamento (CE) 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell'ambito della politica comune della pesca;

Vista la decisione della Commissione n. 2009/746/CE del 9 ottobre 2009 che, nel quantificare in 6.361.340,00 euro l'importo delle spese ammissibili per l'anno 2009 per l'applicazione di nuove tecnologie e reti informatiche (euro 55.000,00), per programmi di formazione e di scambio (euro 936.340,00), per iniziative di sensibilizzazione relative alle norme della politica comune della pesca (euro 370.000,00) e per l'acquisto e l'ammodernamento di navi e aerei pattuglia (euro 5.000.000,00), nell'ambito del programma di controllo dell'attività di pesca, stabilisce in 3.273.170,00 euro il relativo contributo finanziario comunitario, per cui la restante quota occorrente per la realizzazione delle suddette azioni ammonta a 3.088.170,00 euro;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 29239 del 13 novembre 2009 che quantifica complessivamente in 3.088.170,00 euro per l'anno 2009 il fabbisogno finanziario nazionale per l'attuazione del programma di controllo dell'attività di pesca;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno di euro 3.088.170,00 alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 21 dicembre 2009 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione delle azioni previste nell'ambito del programma di controllo dell'attività di pesca è autorizzata per l'anno 2009 una quota di cofinanziamento nazionale pubblico di 3.088.170,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come specificato nella tabella A allegata, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, inviate per conoscenza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura del programma, dalla Commissione europea comporteranno una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successivi interventi.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

6. I dati relativi all'attuazione del programma sono trasmessi, a cura del richiamato Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2009

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 80

ALLEGATO

TABELLA A

Legge n. 183/1987: Cofinanziamento nazionale del programma comunitario di controllo dell'attività di Pesca di cui al Regolamento CEE n.2847/93 - Anno 2009 (Decisione n. 2009/746/CE)

(Importi in euro)

Interventi	Contributo Comunitario 2009	Fondo di rotazione legge n.183/1987 2009	Totale 2009
Nuove tecnologie e reti informatiche (allegato I della Decisione n. 2009/746/CE)	27.500,00	27.500,00	55.000,00
Programmi di formazione e di scambio (allegato VI della Decisione n. 2009/746/CE)	468.170,00	468.170,00	936.340,00
Iniziative di sensibilizzazione (allegato IX della Decisione n. 2009/746/CE)	277.500,00	92.500,00	370.000,00
Navi e aerei pattuglia (allegato X della Decisione n. 2009/746/CE)	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
Fabbisogno del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto	**3.273.170,00**	**3.088.170,00**	**6.361.340,00**

10A01966

DECRETO 21 dicembre 2009.

Cofinanziamento nazionale dell'annualità 2009 relativo al programma per la raccolta dei dati alieutici, di cui al regolamento CE n. 199/2008. (Decreto n. 49/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 199 del 25 febbraio 2008 che, istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati nel settore della pesca, abrogando e sostituendo a partire dal 1° gennaio 2009 il regolamento CE n. 1543/2000;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 861 del 22 maggio 2006 che, nell'istituire un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare, prevede, tra l'altro, una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese in materia di raccolta di dati di base per il periodo 2007-2013;

Visto il regolamento CE della Commissione n. 1078 del 3 novembre 2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e gestione dei dati di base relativi alla pesca;

Vista la decisione della Commissione C(2009) 7424 del 2 ottobre 2009 che, nel quantificare in euro 6.362.897,00 l'importo delle spese ritenute ammissibili relative all'anno 2009, previste dal programma nazionale per la raccolta dei dati alieutici, stabilisce in euro 3.181.448,50 il relativo contributo finanziario comunitario, per cui la restante quota necessaria al finanziamento delle suddette spese ammonta ad euro 3.181.448,50;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 28114 del 29 ottobre 2009 che quantifica in euro 3.181.448,50 per l'anno 2009 il fabbisogno finanziario nazionale per l'attuazione del programma nazionale per la raccolta dei dati alieutici;

Considerato che, come rappresentato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota n. 29895 del 25 novembre 2009, l'ammontare della spesa complessiva finale, riferita all'annualità 2005, che la Commissione europea ha riconosciuto ammissibile è risultato complessivamente pari ad euro 4.296.618,09, la cui quota a carico dello Stato corrisponde ad euro 2.221.874,74;

Considerato, quindi, che le risorse assegnate per il cofinanziamento nazionale relativo all'annualità 2005, ammontanti complessivamente ad euro 2.413.215,00, sono risultate superiori rispetto a quelle riconosciute ammissibili dalla Commissione europea per la predetta annualità (euro 2.221.874,74), per cui la differenza di euro 191.340,26 si rende disponibile per la copertura finanziaria della quota nazionale prevista per l'annualità 2009;

Considerato, pertanto, che, per il completamento della copertura del fabbisogno finanziario nazionale relativo all'annualità 2009, è necessario disporre una nuova assegnazione, di euro 2.990.108,24, ricorrendo alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 21 dicembre 2009 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini dell'attuazione del programma per la raccolta dei dati alieutici, richiamato in premessa, è autorizzato per l'anno 2009 un cofinanziamento nazionale pubblico di euro 3.181.448,50, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. Alla copertura finanziaria della quota di cofinanziamento nazionale di euro 3.181.448,50, relativa all'annualità 2009, si provvede come di seguito specificato:

a) per euro 191.340,26 con risorse provenienti dall'assegnazione *ex lege* n. 183/1987, relativa all'annualità 2005, di cui al decreto n. 42 del 16 dicembre 2005, resesi disponibili per l'annualità 2009, in quanto le relative spese non sono state riconosciute ammissibili dalla Commissione europea;

b) per euro 2.990.108,24 con nuove assegnazioni, sempre a valere sulle risorse di cui alla predetta legge n. 183/1987.

3. L'importo di nuova assegnazione di euro 2.990.108,24 verrà erogato, su richiesta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successive annualità.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

6. I dati relativi all'attuazione del programma sono trasmessi, a cura del richiamato Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2009

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 81

10A01970

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 settembre 2009.

Modifiche al decreto 12 agosto 2009, relativo alla «Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi» - Rimodulazione della dotazione finanziaria.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2009 recante le disposizioni di attuazione dei regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008 per l'applicazione della misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi ed in particolare l'art. 1, comma 3, che consente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare la ripartizione finanziaria di cui all'allegato 1b del decreto citato per le campagne successive;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2009 di modifica del decreto ministeriale 8 maggio 2009 che stabilisce, tra l'altro, i criteri da adottare per la ripartizione dei fondi tra le Regioni e le Province autonome;

Visto il decreto dipartimentale 12 agosto 2009 e, in particolare, l'allegato 1 riportante la ripartizione dei fondi della promozione tra le Regioni;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione dei fondi assegnati alla regione Trentino-Alto Adige tra le province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Articolo unico

1. Per la campagna 2009/2010, i fondi, pari a euro 1.037.755, assegnati alla regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'allegato 1 del decreto dipartimentale 12 agosto 2009 citato in premessa, sono ripartiti tra le due province autonome di Trento e Bolzano come di seguito specificato:

provincia autonoma di Bolzano: euro 357.581,00;

provincia autonoma di Trento: euro 680.174,00.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 21 settembre 2009

Il capo Dipartimento: PETROLI

10A02081

DECRETO 5 febbraio 2010.

Modifica del decreto 6 giugno 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 6 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 143 del 23 giugno 2003 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996;

Vista la nota del 1° febbraio 2010, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di approvazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 6 giugno 2003 alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A01971

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 febbraio 2010.

Sostituzione di un componente supplente presso la Commissione provinciale di conciliazione di Chieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CHIETI

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il D.D. n. 1 del 21 gennaio 1974 con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro;

Visto il D.D. n. 101 del 25 luglio 1998;

Preso atto della designazione effettuata dall'Associazione industriali della provincia di Chieti n. 2539/10/DIR/FC/mm del 28 gennaio 2010;

Decreta:

Il dott. Luca De Lellis nato a Guardiagrele il 12 luglio 1977, è nominato membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del sig. Fabrizio Citriniti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 4 febbraio 2010

Il direttore provinciale: DI MUZIO

10A01968

PROVVEDIMENTO 8 febbraio 2010.

Determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio per la provincia di Terni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TERNI

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, recante semplificazioni dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio che prevede l'attribuzione agli Uffici provinciali del lavoro delle funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio in precedenza esercitate dalle Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui all'art. 3 della legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto il decreto Ministeriale n. 687/1996 che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella Direzione provinciale del lavoro, attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O. al servizio politiche del lavoro della predetta Direzione;

Vista la deliberazione adottata in data 24 luglio 1978 dalla Commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio di Terni di attenersi, per la determinazione delle tariffe di facchinaggio, al trattamento economico previsto dal C.C.N.L., per i dipendenti delle imprese esercenti i servizi ausiliari del trasporto;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. V/25157/70-Doc. del 2 febbraio 1995 (regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio);

Considerati gli indici ISTAT del costo della vita per il periodo 2008-2009;

Considerato l'incremento del costo del lavoro derivante dall'applicazione della legge n. 142/2001 e di quello previdenziale derivante dall'applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 423/2001;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore nelle riunioni del 14 dicembre 2009, 28 dicembre 2009, 12 gennaio 2010 e 3 febbraio 2010;

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 2007;

Determina:

Le tariffe minime dei lavori di facchinaggio sono stabilite dal presente decreto.

A) La tariffa minima inderogabile per prestazioni di lavoro di facchinaggio è rideterminata secondo la tabella allegata con aumento del 4,4% rispetto alla precedente secondo il prospetto allegato che fa parte integrante del presente decreto.

B) La tariffa ha validità biennale a decorrere dal 1° gennaio 2010. La stessa, su richiesta delle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori, potrà essere rideterminata nel corso del biennio qualora si dovessero verificare le condizioni di cui al penultimo comma della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. V/25157/70-Doc. del 2 febbraio 1995 in ordine all'eventuale rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese esercenti i servizi ausiliari del trasporto.

Il provvedimento viene pubblicato mediante affissione all'Albo dell'Ufficio e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Terni, 8 febbraio 2010

Il direttore provinciale: CHELLI

ALLEGATO

COSTO MENSILE DEGLI OPERARI DI 6° LIVELLO MANOVALI, FACCHINI, ECC.) DIPENDENTI IMPRESE ESERCENTI

Servizi ausiliari del trasporto nella provincia di Terni dall'1.01.2010

Paga base			1.167,00
Premio operosità			10,57
Indennità supplementare caropane			0,14
Incr. Tasso inflaz.ne programmata periodo 2005-2007			16,30
Incr. Tasso Inflaz.ne programmata periodo 2008-2009			51,35
TOTALE			1.245,36
Ferie, festività nazionali e infrasettimanali, 13° e 14° erogazione		42,98%	535,26
TOTALE			1.780.62
Trattamento di fine rapporto			153,16
Assicurazione infortuni sul lavoro		8,38%	149,22
Indennità di malattia e maternità		0,46%	8,18
Cassa assegni familiari		2,22%	39,53
Fondo pensioni lavoratori dipendenti		28,60 %	509,26
Incidenza di massima per l'integrazione da corrispondere ai lavoratori assenti per infortunio e malattia		6,84%	121,79
IRAP		3,90%	101,89
TOTALE COSTO MENSILE			**2.863,65**
Costo orario	170,00		16,84
Spese generali	10%		1,68
COSTO ORARIO			18,52
Operaio			18,52
Carrellista			19,27
Carrello elevatore			8,09
Carrellista elevatore			27,36

10A02082

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 gennaio 2010.

Diniego dell'abilitazione all'«Istituto Psicoanalitico di Orientamento Lacaniano (IPOL)» ad istituire e ad attivare nella sede di Torino un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista la reiterazione dell'istanza con la quale «l'Istituto psicoanalitico di orientamento lacaniano (IPOL)» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Torino - via delle Rosine, 14 e via Guastalla, 13-*bis* - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 15 gennaio 2010, esaminata l'istanza di riconoscimento, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che nella reiterazione della domanda non sono presenti sostanziali elementi di modifica relativi ai rilievi avanzati nel precedente parere della commissione tecnico-consultiva. In particolare il modello di riferimento continua ad essere eccessivamente centrato su temi e contenuti dell'indirizzo lacaniano; inoltre la componente formativa appare limitata e, in parte, non sufficientemente competente in relazione agli insegnamenti e alle attività di supervisione clinica.

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'«Istituto psicoanalitico di orientamento Lacaniano (IPOL)» con sede in Torino - via delle Rosine, 14 e via Guastalla, 13-*bis*, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2010

Il capo del Dipartimento: MASIA

10A01965

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 11 febbraio 2010.

Misure in materia di propaganda elettorale - esonero dall'informativa.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che nel mese di marzo 2010 si terranno le elezioni dei presidenti delle regioni e dei consigli regionali, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, con eventuali turni di ballottaggio nel mese di aprile 2010;

Considerato che partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati intraprendono numerose iniziative di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione e di propaganda elettorale, e che ciò comporta l'impiego di dati personali per l'inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di rappresentare le proprie posizioni in relazione alle menzionate consultazioni elettorali;

Considerato che il diritto riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.) deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone cui si riferiscono i dati utilizzati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 2 del Codice;

Considerato che, se i dati sono raccolti presso l'interessato, quest'ultimo deve essere previamente informato in ordine alle finalità, alle modalità e alle altre caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del Codice);

Visto che, se i dati non sono invece raccolti presso l'interessato, la predetta informativa è resa all'interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione (art. 13, comma 4, del Codice);

Considerato che il Garante ha il compito di dichiarare se l'adempimento all'obbligo di rendere l'informativa, da parte di un determinato titolare del trattamento, comporta o meno un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate (art. 13, comma 5, lett. *c)* del Codice);

Visto il provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2005, n. 212 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1165613), le cui prescrizioni si intendono qui integralmente richiamate, con il quale sono stati indicati i presupposti e le garanzie in base alle quali partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica e propaganda elettorale;

Considerato che il quadro di garanzie e di adempimenti richiamati con il predetto provvedimento del 7 settembre 2005 opera anche in relazione alle prossime consultazioni elettorali;

Considerato che, con il richiamato provvedimento, i soggetti che effettuano propaganda elettorale sono stati esonerati temporaneamente, a determinate condizioni, dall'obbligo di fornire previamente l'informativa ai soggetti interessati al trattamento (art. 13 del Codice);

Considerata la necessità di esonerare in via temporanea dall'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Codice partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati che trattano dati personali per esclusiva finalità di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione politica o di propaganda elettorale, nel circoscritto ambito temporale concernente le prossime consultazioni elettorali;

Ritenuto che, applicando i princìpi affermati nel citato provvedimento del 7 settembre 2005 a proposito dell'obbligo di informativa, deve ritenersi proporzionato rispetto ai diritti degli interessati esonerare il soggetto che utilizza i dati per esclusivi fini di propaganda elettorale dall'obbligo di rendere l'informativa, sino alla data del 31 maggio 2010; ciò con riferimento alle sole ipotesi in cui:

1) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure

2) il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire un'idonea informativa anche sintetica;

Ritenuto che, decorsa la data del 31 maggio 2010, partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possano continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candidati, propaganda elettorale e referendaria e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 31 luglio 2010, nei modi previsti dall'art. 13 del Codice;

Ritenuto che, nel caso in cui partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati non informino gli interessati entro il predetto termine del 31 luglio 2010 nei modi previsti dall'art. 13 del Codice, i dati dovranno essere cancellati o distrutti;

Rilevato che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice, con riferimento ai quali il titolare del trattamento è tenuto a fornire un idoneo riscontro;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale reggente ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Tutto ciò premesso, il Garante:

a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. *c)*, del Codice, prescrive ai titolari di trattamento interessati di adottare le misure necessarie ed opportune individuate nel provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005 e richiamate nel presente provvedimento, al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

b) ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Codice dispone che partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possano prescindere dal rendere l'informativa agli interessati, sino al 31 maggio 2010, solo se:

1) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure

2) il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire un'idonea informativa anche sintetica;

c) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.

Roma, 11 febbraio 2010

Il presidente e relatore: PIZZETTI

Il segretario generale reggente: DE PAOLI

10A02274

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE 5 febbraio 2010.

Sostituzione di un componente presso il Comitato provinciale INPS di Udine. (Determinazione 2010/1036).

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO LAVORO, COLLOCAMENTO
E FORMAZIONE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, che all'art. 7 individua le funzioni e i compiti delle Province in materia di politiche del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Vista la determinazione n. 1359 del 28 febbraio 2007 del dirigente della Direzione d'area politiche sociali, lavoro e collocamento della provincia di Udine, con la quale è stato rinnovato il Comitato provinciale dell'INPS di Udine;

Vista la nota della Coldiretti Udine pervenuta in data 28 gennaio 2010, prot. n. 10911/2010, con la quale si richiede la nomina del dott. Claudio Bressanutti in qualità di rappresentante dei lavoratori autonomi - categoria degli agricoltori diretti, mezzadri e coloni - Federazione provinciale Coldiretti di Udine, in seno al Comitato provinciale dell'INPS di Udine, in sostituzione del dott. Michele Stella;

Sotto la propria responsabilità;

Determina

1) di provvedere alla sostituzione del dott. Michele Stella rappresentante della Coldiretti Udine con il dott. Claudio Bressanutti in qualità di rappresentante dei lavoratori autonomi - Federazione provinciale Coldiretti di Udine;

2) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato.

Udine, 5 febbraio 2010

Il dirigente: PELICE

10A02083

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato «Ex C.R.P. - Monte Telegrafo», in Eores.

Con decreto interdirettoriale n. 1335 del 9 gennaio 2006 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell' immobile demaniale denominato «EX C.R.P. - Monte Telegrafo», sito nel comune di Eores (Bolzano), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 443, foglio n. 8, particelle n. 1091 sub 31 e 1091 sub 39, del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 29.033 iscritto tra i beni del demanio pubblico - Ramo difesa esercito.

10A01961

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato «Ex M.AR.DI.CHI - via XV Giugno 1918», in La Spezia.

Con decreto interdirettoriale n. 1383 del 30 luglio 2009 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell' immobile denominato «Ex M.AR.DI.CHI - via XV Giugno1918» di La Spezia, identificato nel comune catastale di La Spezia al foglio n. 29 particelle n. 51, 52, 54, 56, 57, 121, 122 per una superficie complessiva di mq 9.913 e intestato al demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa esercito.

10A01959

Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del complesso alloggi di servizio della caserma «De Cobelli», in Brunico.

Con decreto interdirettoriale n.1388 datato 30 luglio 2009 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni del patrimonio dello Stato, dell'aliquota del complesso alloggi di servizio della caserma «De Cobelli» di Brunico (Bolzano) riportata nel catasto del comune catastale medesimo alla partita 827/II, particella fondiaria 1824 per una superficie totale di mq 177, intestata al demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa esercito.

10A01960

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione provvisoria al rilascio della certificazione CE sulle macchine ai sensi della direttiva 2006/42/CE ad alcuni organismi.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 28 dicembre 2009 è stato emanato il decreto di autorizzazione provvisoria alla certificazione CE ai sensi della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine, per gli organismi già autorizzati ai sensi della direttiva 89/392/CEE, codificata nella direttiva 98/37/CE, di seguito riportati: Abies S.r.l., Accerta S.p.A., ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti, Bureau Veritas Italia S.p.A., Società consortile europea di normalizzazione e prevenzione infortuni CENPI, Centro servizi CE, Cermet, Certat S.r.l., CNIM, DNV-Modulo uno, CPM Istituto ricerche prove analisi, CSI S.p.A., ECM - Ente certificazione macchine, ECO Certificazioni, Eco Tech engineering & servizi ambientali, Ellisse, E.L.T.I. ETRURIA certificazioni, Eucert, Eurocert, ICE Istituto certificazione europea, ICEPI Istituto certificazione europea prodotti industriali, ICIM , I.CO.VE.R Istituto collaudi verifiche e ricerche, IEC Industrial engineering consultants, I&S Ingegneria e sicurezza, INCSA, ISET, Istituto Giordano, Istituto di ricerche e collaudi M. Masini, Italsocotec, OCE Organismo di certificazione europea, OEC Organismo europeo di certificazione, Olocert, PLC, Prima ricerca & sviluppo, Pro-Cert, Rina , S.C.E.C. e S. Sistema certificazione europea controllo e sicurezza, Seucer, Sicurcert, Sidel, S.T.I. Sviluppo tecnologie industriali, SVI, Triveneto, TUV Italia , Veneta Engineering e Vericert.

10A01975

Autorizzazione provvisoria al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 2006/42/CE, all'organismo «Italcert S.r.l.», in Milano.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 28 dicembre 2009;

Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine;

Tenuto conto che l'*iter* di recepimento della direttiva 2006/42/CE è ancora in corso;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'Organismo acquisita in atti in data 9 ottobre 2009, prot. n. 89035, nonché la documentazione allegata;

l'Organismo Italcert S.r.l., con sede legale in Viale Sarca, 336 - Milano, è provvisoriamente autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato IV della direttiva 2006/42/CE per le seguenti tipologie di macchine e componenti di sicurezza:

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

1.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo ad avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4 seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:

4.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;

4.2 seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

12.1 locomotive e benne di frenatura;

12.2 armatura semovente idraulica.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.

15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).

23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

All'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/42/CE, l'amministrazione provvede ad emanare il decreto di autorizzazione definitivo ai sensi della citata direttiva.

10A01974

Cessione dell'attività di certificazione da parte di AISICO Associazione Italiana per la Sicurezza della Circolazione, ad AISICO Srl., in Roma.

AISICO Associazione Italiana per la Sicurezza della Circolazione, con sede in Roma, viale Bruno Buozzi n. 47, con lettera del 12 gennaio 2010 proc. MiSE n. 12017 del 2 febbraio 2010, ha comunicato che con atto redatto dal notaio dott. Marco Forcella, repertorio n. 14518, raccolta n. 6745, è stata costituita una società denominata AISICO S.r.l. con sede in Roma, viale Bruno Buozzi n. 47, avente tra i propri scopi quello di poter continuare l'attività di certificazione ai sensi della direttiva 89/106/CEE (prodotti da costruzione) già svolta da AISICO Associazione Italiana per la Sicurezza della Circolazione.

Conseguentemente, considerato che la localizzazione degli impianti già accreditati, la struttura tecnica e tutto il personale sono rimasti invariati, l'autorizzazione a certificare secondo la direttiva 89/106/CEE (prodotti da costruzione), per le seguenti famiglie di prodotto:

barriere di sicurezza stradali - parte 5: requisiti di prodotto e valutazione di conformità per i sistemi di trattenimento dei veicoli - Norma EN 1317;

pali per illuminazione pubblica - parte 5: specifiche per pali per illuminazione pubblica di acciaio; parte 6: requisiti per pali per illuminazione pubblica di alluminio; parte 7: specifiche per pali per illuminazione pubblica di compositi polimerici fibrorinforzati - norma EN 40;

dispositivi per la riduzione del rumore del traffico stradale - specifiche norma EN 14388;

già rilasciata all'AISICO Associazione Italiana per la sicurezza della circolazione, sono svolte da AISICO S.r.l. con sede in Roma, viale Bruno Buozzi n. 47.

10A02104

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e di revisione contabile di aziende rilasciata alla «Revi Consass Revisione Consulenti Associati S.a.s di De Angelis Sergio», in Napoli.

Con D.D. 3 febbraio 2010, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 28 dicembre 1985, alla società «Revi Consass Revisione Consulenti Associati S.a.s di De Angelis Sergio», con sede in Napoli, C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 06662080586, è revocata.

10A01976

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 febbraio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 12 febbraio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3572
Yen	122,33
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,025
Corona danese	7,4445
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86910
Fiorino ungherese	270,48
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7091
Zloty polacco	4,0172
Nuovo leu romeno	4,1268
Corona svedese	9,9144
Franco svizzero	1,4650
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0630
Kuna croata	7,3155
Rublo russo	41,0880
Lira turca	2,0619
Dollaro australiano	1,5366
Real brasiliano	2,5284
Dollaro canadese	1,4269
Yuan cinese	9,2737
Dollaro di Hong Kong	10,5464
Rupia indonesiana	12674,61
Rupia indiana	63,1000
Won sudcoreano	1563,39
Peso messicano	17,6572
Ringgit malese	4,6423
Dollaro neozelandese	1,9560
Peso filippino	62,779
Dollaro di Singapore	1,9198
Baht tailandese	45,066
Rand sudafricano	10,4432

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A02275

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 febbraio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 15 febbraio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3607
Yen	122,42
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,002
Corona danese	7,4437
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86760
Fiorino ungherese	271,38
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7085

Zloty polacco	4,0168
Nuovo leu romeno	4,1150
Corona svedese	9,8805
Franco svizzero	1,4661
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0530
Kuna croata	7,3093
Rublo russo	41,1370
Lira turca	2,0611
Dollaro australiano	1,5304
Real brasiliano	2,5284
Dollaro canadese	1,4253
Yuan cinese	9,2977
Dollaro di Hong Kong	10,5736
Rupia indonesiana	12722,54
Rupia indiana	63,0340
Won sudcoreano	1572,96
Peso messicano	17,5857
Ringgit malese	4,6609
Dollaro neozelandese	1,9510
Peso filippino	62,973
Dollaro di Singapore	1,9203
Baht tailandese	45,155
Rand sudafricano	10,4855

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A02276

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 febbraio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 16 febbraio 2010

Dollaro USA	1,3649
Yen	122,68
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,028
Corona danese	7,4430
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87050
Fiorino ungherese	272,37
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7086
Zloty polacco	4,0135
Nuovo leu romeno	4,1134
Corona svedese	9,8770
Franco svizzero	1,4678
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0520
Kuna croata	7,2930
Rublo russo	41,1587
Lira turca	2,0649
Dollaro australiano	1,5229
Real brasiliano	2,5312
Dollaro canadese	1,4264
Yuan cinese	9,3264
Dollaro di Hong Kong	10,6062
Rupia indonesiana	12712,64
Rupia indiana	63,0745
Won sudcoreano	1571,65
Peso messicano	17,6140
Ringgit malese	4,6753
Dollaro neozelandese	1,9419
Peso filippino	62,934
Dollaro di Singapore	1,9205
Baht tailandese	45,320
Rand sudafricano	10,5360

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A02277

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Kiełbasa Lisiecka», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C - n. 28 del 4 febbraio 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Konsorcjum Producentów Kielbasy Lisieckiej - Polonia -, ai sensi dell'art. 5 del reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ...) «Kielbasa Lisiecka».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - Saco VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A01967

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sobrepin»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 78 del 7 gennaio 2010

Titolare AIC: BAYER S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in MILANO, Viale Certosa n° 130, 20156 - Codice Fiscale 05849130157
Medicinale: **SOBREPIN**
Variazione AIC: Passaggio ad automedicazione (B10)

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

VISTI gli atti di Ufficio l'AUTORIZZAZIONE del medicinale: **"SOBREPIN"** è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica del regime di fornitura

Da : SOP - Medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco
A: OTC - "Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco".

Vengono inoltre modificate le indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni terapeutiche sono:
"Sobrepin si usa per il trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa (catarro)".

I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati alla presente determinazione.

relativamente alle confezioni sottoelencate:
AIC N. 021481256 - "40 mg/5 ml sciroppo" flacone da 200 ml
AIC N. 021481282 - "300 mg granulato" 60 bustine da 3 g
AIC N. 021481320 - "300 mg granulato per soluzione orale" 24 bustine

In adeguamento alla lista degli Standard Terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

Da: AIC N. 021481320 - "300 mg granulato per soluzione orale" 24 bustine
A: AIC N. 021481320 - "300 mg granulato" 24 bustine da 3 g

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A02115

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sobrepin»

Estratto determinazione AIC/N n. 87 del 7 gennaio 2010

DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC
All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: **"SOBREPIN"**, nelle forme e confezioni: "60 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare adulti" 10 fiale da 4 ml - AIC N. 021481193; "adulti 200 mg supposte" 10 supposte - AIC N. 021481217; "bambini 100 mg supposte" 10 supposte - AIC N. 021481229; "prima infanzia 20 mg supposte" 10 supposte - AIC N. 021481231; "40 mg/3 ml soluzione da nebulizzare" 10 fiale da 3 ml - AIC N. 021481243; "8,7 g/100 ml gocce orali soluzione" flacone da 25 ml - AIC N. 021481294; "8,7 g/100 ml gocce orali soluzione" flacone da 40 ml - AIC N. 021481306, rilasciata alla Società BAYER S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in MILANO, Viale Certosa n° 130, 20156 - Codice Fiscale 05849130157, sono apportate le seguenti modifiche:

DENOMINAZIONE: in sostituzione della denominazione: **"SOBREPIN"**, nelle forme e confezioni: "60 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare adulti" 10 fiale da 4 ml - AIC N. 021481193; "adulti 200 mg supposte" 10 supposte - AIC N. 021481217; "bambini 100 mg supposte" 10 supposte - AIC N. 021481229; "prima infanzia 20 mg supposte" 10 supposte - AIC N. 021481231; "40 mg/3 ml soluzione da nebulizzare" 10 fiale da 3 ml - AIC N. 021481243; "8,7 g/100 ml gocce orali soluzione" flacone da 25 ml - AIC N. 021481294; "8,7 g/100 ml gocce orali soluzione" flacone da 40 ml - AIC N. 021481306 è ora autorizzata la denominazione: **"SOBREFLUID"**, nelle forme e confezioni: "60 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare adulti" 10 fiale da 4 ml - AIC N. 021481193; "adulti 200 mg supposte" 10 supposte - AIC N. 021481217; "bambini 100 mg supposte" 10 supposte - AIC N. 021481229; "prima infanzia 20 mg supposte" 10 supposte - AIC N. 021481231; "40 mg/3 ml soluzione da nebulizzare" 10 fiale da 3 ml - AIC N. 021481243; "8,7 g/100 ml gocce orali soluzione" flacone da 25 ml - AIC N. 021481294; "8,7 g/100 ml gocce orali soluzione" flacone da 40 ml - AIC N. 021481306;

CODICE D' IDENTIFICAZIONE DELLE CONFEZIONI: alla confezione "60 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare adulti" 10 fiale da 4 ml è ora attribuito il seguente codice di identificazione: AIC N. 039427012 (in base 10) 15M6Y4 (in base 32);
alla confezione: "adulti 200 mg supposte" 10 supposte è ora attribuito il seguente codice di identificazione: AIC N. 039427024 (in base 10) 15M6YJ (in base 32); alla confezione "bambini 100 mg supposte" 10 supposte è ora attribuito il seguente codice di identificazione: AIC N. 039427036 (in base 10) 15M6YW (in base 32); alla confezione "prima infanzia 20 mg supposte" 10 supposte è ora attribuito il seguente codice di identificazione: AIC N. 039427051 (in base 10) 15M6ZC (in base 32); alla confezione "40 mg/3 ml soluzione da nebulizzare" 10 fiale da 3 ml è ora attribuito il seguente codice di identificazione: AIC N. 039427063 (in base 10) 15M6ZR (in base 32); alla confezione: "8,7 g/100 ml gocce orali soluzione" flacone da 25 ml è ora attribuito il seguente codice di identificazione: AIC N. 039427075 (in base 10) 15M703 (in base 32); alla confezione: "8,7 g/100 ml gocce orali soluzione" flacone da 40 ml è ora attribuito il seguente codice di identificazione: AIC N. 039427087 (in base 10) 15M70H (in base 32);

RESTANO INOLTRE CONFERMATE LE SEGUENTI CONDIZIONI:

Confezione: "60 mg/ 4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare adulti" 10 fiale da 4 ml
AIC n° 039427012 (in base 10) 15M6Y4 (in base 32)
Forma Farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intramuscolare
Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo: HELSINN CHEMICALS S.A. - Officina di Biasca, Via Industria n° 24, BIASCA (SVIZZERA)
Produttore del prodotto finito: DOPPEL FARMACEUTICI S.r.l. - OFFICINA DI ROZZANO, Via Volturno n° 48 - QUINTO DE STAMPI, ROZZANO (tutte le fasi)

Composizione: Una fiala da 4 ml contiene:
Principio Attivo: Sobrerolo 60 mg
Eccipienti: Sodio benzoato 90 mg; Acido benzoico 0,03 mg; Acqua per preparazioni iniettabili q.b.a 4,0 ml

Confezione: "adulti 200 mg supposte" 10 supposte
AIC n° 039427024 (in base 10) 15M6YJ (in base 32)
Forma Farmaceutica: Supposta
Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo: HELSINN CHEMICALS S.A. - Officina di Biasca, Via Industria n° 24, BIASCA (SVIZZERA)
Produttore del prodotto finito: DOPPEL FARMACEUTICI S.r.l., Via Martiri Delle Foibe n° 1, CORTEMAGGIORE PIACENZA (tutte)
Composizione: Una supposta contiene:
Principio Attivo: sobrerolo 200 mg.
Eccipienti: gliceridi semisintetici solidi 1560 mg

Confezione: "bambini 100 mg supposte" 10 supposte
AIC n° 039427036 (in base 10) 15M6YW (in base 32)
Forma Farmaceutica: Supposta
Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo: HELSINN CHEMICALS S.A. - Officina di Biasca, Via Industria n° 24, BIASCA (SVIZZERA)
Produttore del prodotto finito: DOPPEL FARMACEUTICI S.r.l., Via Martiri Delle Foibe n° 1, CORTEMAGGIORE PIACENZA (tutte)
Composizione: Una supposta contiene:
Principio Attivo: Sobrerolo 100 mg.
Eccipienti: gliceridi semisintetici solidi 900 mg.

Confezione: "prima infanzia 20 mg supposte" 10 supposte
AIC n° 039427051 (in base 10) 15M6ZC (in base 32)
Forma Farmaceutica: Supposta
Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo: HELSINN CHEMICALS S.A. - Officina di Biasca, Via Industria n° 24, BIASCA (SVIZZERA)
Produttore del prodotto finito: DOPPEL FARMACEUTICI S.r.l., Via Martiri Delle Foibe n° 1, CORTEMAGGIORE PIACENZA (tutte)
Composizione: Una supposta contiene:
Principio Attivo: Sobrerolo 20 mg.
Eccipienti: gliceridi semisintetici solidi 810 mg.

Confezione: "40 mg/ 3 ml soluzione da nebulizzare" 10 fiale da 3 ml
AIC n° 039427063 (in base 10) 15M6ZR (in base 32)
Forma Farmaceutica: Soluzione da nebulizzare
Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo: HELSINN CHEMICALS S.A. - Officina di Biasca, Via Industria n° 24, BIASCA (SVIZZERA)
Produttore del prodotto finito: DOPPEL FARMACEUTICI S.r.l. - OFFICINA DI ROZZANO, Via Volturno n° 48 - QUINTO DE STAMPI, ROZZANO (tutte le fasi)

Composizione: Una supposta contiene:
Principio Attivo: Sobrerolo 20 mg.
Eccipienti: Sodio benzoato 60 mg; Acido benzoico 0,02 mg; Acqua per preparazioni iniettabili q.b.a 3,0 ml.

Confezione: "8,7/100 ml gocce orali, soluzione" flacone da 25 ml
AIC n° 039427075 (in base 10) 15M703 (in base 32)
Forma Farmaceutica: Gocce orali, soluzione
Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo: HELSINN CHEMICALS S.A. - Officina di Biasca, Via Industria n° 24, BIASCA (SVIZZERA)
Produttore del prodotto finito: DOPPEL FARMACEUTICI S.r.l., Via Martiri Delle Foibe n° 1, CORTEMAGGIORE PIACENZA (tutte)
Composizione: 100 ml di soluzione contengono:
Principio Attivo: Sobrerolo 8,7 g
Eccipienti: Sorbitolo 21,0 g; Glicerina 10,0 g; Aroma albicocca 1,5 g, Saccarina sodica 0,3 g; Carbossivinilpolimero 0,4 g; Potassio sorbato 0,11 g; Polisorbato 40 0,11 g; Sodio fosfato 0,3 g; Sodio edetato 00,2 g; Dietanolammina 0,333 g; Acqua depurata q.b.a 100 ml.

Confezione: "8,7 g/100 ml gocce orali, soluzione" flacone da 40 ml
AIC n° 039427087 (in base 10) 15M70H (in base 32)
Forma Farmaceutica: Gocce orali, soluzione
Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo: HELSINN CHEMICALS S.A. - Officina di Biasca, Via Industria n° 24, BIASCA (SVIZZERA)
Produttore del prodotto finito: DOPPEL FARMACEUTICI S.r.l., Via Martiri Delle Foibe n° 1, CORTEMAGGIORE PIACENZA (tutte)
Composizione: 100 ml di soluzione contengono:
Principio Attivo: Sobrerolo 8,7 g
Eccipienti: Sorbitolo 21,0 g; Glicerina 10,0 g; Aroma albicocca 1,5 g, Saccarina sodica 0,3 g; Carbossivinilpolimero 0,4 g; Potassio sorbato 0,11 g; Polisorbato 40 0,11 g; Sodio fosfato 0,3 g; Sodio edetato 00,2 g; Dietanolammina 0,333 g; Acqua depurata q.b.a 100 ml.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Mucolitico, fluidificante nelle affezioni acute e croniche dell'apparato respiratorio.

Classe di rimborsabilità: "C"
Classificazione ai fini della fornitura: per la confezione: "60 mg/ 4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare adulti" 10 fiale da 4 ml - "**RR**: Medicinale soggetto a prescrizione medica"

Classificazione ai fini della fornitura: per tutte le altre confezioni: "**SOP**: Medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco"

SMALTIMENTO SCORTE
I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero AIC 021481, dalla denominazione in precedenza attribuito, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

ALTRE CONDIZIONI: La confezione della specialità medicinale sopra indicata, continua a far riferimento al dossier, identificato dal codice AIC n. 021481, presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A02116

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valaciclovir Mylan Generics»

Estratto determinazione n. 1562/2010 dell'8 febbraio 2010

MEDICINALE
VALACICLOVIR MYLAN GENERICS

TITOLARE AIC:
Mylan S.p.A.
Via Vittor Pisani, 20
20124 Milano
Italia

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039107091/M (in base 10) 159GJM (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 21 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039107103/M (in base 10) 159GJZ (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 24 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039107115/M (in base 10) 159GKC (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039107127/M (in base 10) 159GKR (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039107139/M (in base 10) 159GL3 (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039107141/M (in base 10) 159GL5 (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039107154/M (in base 10) 159GLL (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 112 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039107166/M (in base 10) 159GLY (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039107178/M (in base 10) 159GMB (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 21 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039107180/M (in base 10) 159GMD (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 24 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039107192/M (in base 10) 159GMS (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039107204/M (in base 10) 159GN4 (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039107216/M (in base 10) 159GNJ (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039107228/M (in base 10) 159GNW (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039107230/M (in base 10) 159GNY (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 112 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039107242/M (in base 10) 159GPB (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Compressa rivestita con film

COMPOSIZIONE:
Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:
valaciclovir cloridrato equivalente rispettivamente a 500 mg o 1000 mg di valaciclovir

Eccipienti:
Nucleo:
Cellulosa microcristallina
Crospovidone

Povidone
Magnesio stearato

Rivestimento:
Diossido di titanio (E171)
Macrogol 400
Polisorbato 80 (E433)
Ipromellosa (E464)

PRODUZIONE, CONTROLLO LOTTI, RILASCIO E CONFEZIONAMENTO:
Merck Farma y Quimica S.A.
Poligono Merck
E-08100
Mollet del Vallés
Barcellona, Spagna

CONFEZIONAMENTO SECONDARIO:
Fiege Logistics S.p.A
Via amendola, 1
20090 Caleppio di Settala (MI)
Italia

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Nei pazienti immunocompetenti:

- trattamento dell' Herpes Zoster nei pazienti di età superiore a 50 anni: valaciclovir riduce la durata dell' infezione di livello grave e conseguentemente la percentuale di pazienti con dolore associato a herpes zoster.
- Valaciclovir è indicato per il trattamento delle infezioni genitali iniziali e recidivanti da herpes simplex.
- Valaciclovir è indicato per la prevenzione delle infezioni genitali recidivanti da Herpes nei pazienti con almeno 6 recidive l' anno.

Valaciclovir è indicato per la profilassi dell' infezione e della patologia da Citomegalovirus (CMV), in particolare a seguito di trapianto renale, eccetto che a seguito di trapianto polmonare.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039107139/M (in base 10) 159GL3 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A Nota 84
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 38,89
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 72,94

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 21 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039107180/M (in base 10) 159GMD (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A Nota 84

Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 39,06
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 73,25

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VALACICLOVIR MYLAN GENERICS
è la seguente**:**
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

(Tutela brevettuale)

Al fine di garantire la proprietà industriale e ai sensi dell'Art. 10, comma 2, dell'Art. 11 e dell'Art. 13 del dec. Leg.vo 219/06 è fatto obbligo all'Azienda di non commercializzare il medicinale di cui all'art. 1, fino alla scadenza della tutela brevettuale del medicinale di riferimento.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

10A02103

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mantadan»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 347 dell'8 febbraio 2010

Specialità Medicinale: MANTADAN.

Titolare AIC: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Loc. Prulli 103/C, 50066 - Reggello - Firenze (codice fiscale 00421210485).

Variazione A.I.C.: Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa alla presentazione di un certificato di idoneità della Farmacopea Europea aggiornato R1- CEP 2000 -014- Rev 01, relativo al produttore del principio attivo Amantadina cloridrato, già autorizzato, con relativa modifica della ragione sociale:

da: Moehs Catalana SA, Cesar Martinell I Brunet, No12 A, poligono industrial Rubi Sur - Spain-08191 Rubi, Barcelona;

a: Moehs Catalana SL, Cesar Martinell I Brunet, No12 A, poligono industrial Rubi Sur - Spain-08191 Rubi, Barcelona, relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 022309013 - «100 mg compresse» 20 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A02077

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Miranova»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 337 del 19 gennaio 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MIRANOVA coated tablet 21 units dal Portogallo con numero di autorizzazione 3182284, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano;

Confezione: Miranova «100 mcg + 20 mcg compresse rivestite» 21 compresse.

Codice IP: 039310014 (in base 10) 15HNPY (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principi attivi: 100 microgrammi di levonorgestrel e 20 microgrammi di etinilestradiolo;

eccipienti: lattosio, amido di mais, amido pregelatinizzato, polivinilpirrolidone 25.000, magnesio stearato, saccarosio, polivinilpirrolidone 700.000, polietilenglicole 6.000, calcio carbonato, talco, glicerolo 85%, ossido di ferro rosso (E 172), titanio diossido, ossido di ferro giallo (E 172), estere etilenglicolico dell'acido montanico (cera E).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione del concepimento.

Riconfezionamento secondario: è autorizzato confezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); Depo - Pack s.n.c. di Del Deo Silvio e C., via Morandi n. 28 - Saronno (Varese); Mipharm S.p.A., via B. Quaranta n. 12 - 20141 Milano; Pharm@Idea s.r.l., via del Commercio n. 5 - 25039 Travagliato (Brescia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: Miranova «100 mcg + 20 mcg compresse rivestite» 21 compresse;

codice IP: 039310014;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: Miranova «100 mcg + 20 mcg compresse rivestite» 21 compresse.

codice IP: 039310014;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A02080

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Collirio Alfa» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 1 del 25 gennaio 2010

Specialità medicinale: COLLIRIO ALFA.

Confezioni:

A.I.C. n. 003235049 - 0.8 mg/ml Collirio, soluzione - flacone 10 ml;

A.I.C. n. 003235076 - 0.8 mg/ml collirio, soluzione - 10 contenitori monodose 0,3 ml.

Titolare AIC: Bracco S.p.A.

Procedura nazionale.

Con scadenza il 31 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo ed a condizione che, a tale data, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A02078

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Collirio Alfa antistaminico» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/2 del 25 gennaio 2010

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale COLLIRIO ALFA ANTISTAMINICO con conseguente modifica stampati.

Medicinale: Collirio Alfa Antistaminico.

Confezioni:

027837018 «0,8 mg/ml + 1 mg/ml collirio, soluzione» flacone 10 ml;

027837020 «0,8 mg/ml + 1 mg/ml collirio, soluzione» 10 contenitori monodose 0,3 ml.

Titolare A.I.C: Bracco SpA.

Procedura: nazionale.

Con scadenza 31 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo ed a condizione che, a tale data, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A02079

Avviso di rettifica concernente l'estratto provvedimento UPC/II/988 del 31 dicembre 2009 relativo al medicinale «Nexium».

Nell'estratto del provvedimento UPC/II/988 del 31 dicembre 2009 relativo al medicinale «Nexium» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2010, è ritenuta annullata la frase ove è scritto:

«I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta».

10A02219

Avviso di rettifica concernente l'estratto provvedimento UPC/II/997 del 31 dicembre 2009 relativo al medicinale «Tamsulosin Mylan Generics».

Nell'estratto del provvedimento UPC/II/997 del 31 dicembre 2009 relativo al medicinale «Tamsulosin Mylan Generics» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2010, ove è scritto:

«In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio Illustrativo e alle Etichette dovranno altresì essere apportate entro xxxx giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.».

Leggasi:

«In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Foglio Illustrativo dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

le modifiche relative al Foglio Illustrativo dovranno altresì essere apportate.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.».

10A02218

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE, 4, 27-28 NOVEMBRE 2008

Comunicato di rettifica relativo all'ordinanza n. 19 del 9 dicembre 2009, recante: «Approvazione di perizia suppletiva e di variante del progetto "Ripristino della funzionalità del servizio idrico integrato nei comuni colpiti dall'alluvione del 22 ottobre 2008 - Comparto A"».

Nell'ordinanza citata in oggetto, riportata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2010, nella parte dispositiva, a seguire l'art. 1, sono erroneamente riportati l'art. 5 e l'art. 6 che devono essere considerati, rispettivamente, art. 2 (Quadro di spesa e finanziamento) e art. 3 (Disposizioni finali).

10A01969

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-043) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.